

STATUTO

**CULTURE ATTIVE
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIMIGNANO SI VIA SANTA
CATERINA 6

Numero REA: SI - 220232

Codice fiscale: 01601330523

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

	GAIA TOTARO, CATALDO DINOLFO NOTAIO S.S..	
	Allegato "A" al n. 25802 di raccolta	
	STATUTO COOPERATIVA SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di San Gimignano	
	(SI) la Società cooperativa denominata "CULTURE AT-	
	TIVE Cooperativa Sociale a r.l."	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera	
	dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succur-	
	sali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 2080 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; si ispira ai	

3 di 45

	e eventi in genere in Italia e all'estero;	
	b) organizza da sola o in collaborazione manifesta-	
	zioni di ogni genere, anche con la partecipazione di	
	non soci, in Italia e all'estero;	
	c) promuove ed organizza anche in collaborazione con	
	altri enti, seminari, laboratori, conferenze, tiro-	
	cini, premi, concorsi, borse di studio ed ogni altra	
	iniziativa consimile in Italia e all'estero;	
	d) aderisce ad organismi interassociativi a caratte-	
	re artistico, professionale, sindacale, organizzati-	
	vo, nel campo della cultura e dello spettacolo, ita-	
	liani e stranieri;	
	e) partecipa ad iniziative culturali a carattere	
	tecnico, artistico, professionale, organizzativo da	
	altri promosse e organizzate, in Italia e all'este-	
	ro;	
	f) promuove e organizza iniziative di carattere so-	
	ciale volte alla valorizzazione dell'individuo;	
	g) si occupa della curatela e della realizzazione di	
	libri;	
	h) svolge e/o partecipa a qualsiasi altra attività,	
	in proprio o in collaborazione, in modo diretto o	
	indiretto, che concorra o possa concorrere all'at-	
	tuazione dei fini sociali;	
	erogazione di servizi educativi e ricreativi	

	all’infanzia e famiglia ed a titolo esemplificativo
	può svolgere:
	i) svolgere: Gestione nidi d’infanzia, materne,
	scuole, tempo pieno sociale;
	L) centri aggregativi polifunzionali, estivi e non,
	a partire dalla prima infanzia;
	m) gestione e organizzazione di biblioteche, musei,
	mostre, archivi;
	n) gestione di palestre
	o) promozione dello sviluppo della cultura cinemato-
	grafica e audiovisiva in Italia e all'estero al fine
	di favorire lo sviluppo del cinema e
	dell’audiovisivo sul piano artistico, culturale,
	tecnico ed economico, la crescita economica, civile,
	l’integrazione sociale e le relazioni interculturali
	mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo;
	p) produzione e Promozione del cinema e
	dell’audiovisivo con particolare riferimento
	all’educazione all’immagine “per” e “nelle” scuole
	di ogni ordine e grado e alla promozione del pubbli-
	co giovane
	q) gestione e programmazione di Teatri e sale cine-
	matografiche;
	r) gite guidate, percorsi e itinerari botanici e ar-
	tistici;

	s) gestione e realizzazione di parchi naturali e di divertimento;	
	t) servizi agli studenti: istruzione, corsi di recupero e di sostegno, formazione professionale, traduzioni, assemblaggio testi, redazione di schede e quant'altro richiesto;	
	u) insegnamento e diffusione delle Lingue Straniere a partire dalla prima infanzia;	
	v) insegnamento della Lingua e cultura Italiana a immigrati e/o stranieri.	
	Attività rieducative delle persone detenute sia all'interno che all'esterno di istituzioni carcerarie.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari.	
	Le attività della cooperativa e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che so-	

	no in grado di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti	
	tecnico-professionali e delle specifiche competenze	
	richieste dalla natura dell'attività affidata. Tali	
	requisiti sono individuati con apposito Regolamento	
	approvato con decisione dei soci:	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando	
	alla formazione degli organi sociali ed alla defini-	
	zione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di svi-	
	luppo ed alle decisioni concernenti le scelte stra-	
	tegiche, nonché alla realizzazione dei processi pro-	
	duttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale socia-	
	le e partecipano al rischio d'impresa	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o	
	giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo	
	comma dell'art. 2522 c.c., appartenenti alle seguen-	
	ti categorie:	
	1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico-	
	professionali e svolgono la loro attività lavorativa	
	per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo	

	a disposizione le proprie capacità professionali, in
	rapporto allo stato di attività ed al volume di la-
	voro disponibile. I soci prestatori partecipano ai
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro de-
	stinazione;
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la
	loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini
	di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.
	381/91;
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o
	indirettamente dei servizi della Cooperativa.
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Li-
	bro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna
	delle categorie su indicate.
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio
	dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La
	variazione del domicilio del socio ha effetto dopo
	trenta giorni dalla ricezione della relativa comuni-
	cazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla
	Cooperativa.
	In nessun caso possono essere soci coloro che eser-
	citano in proprio imprese identiche od affini, o
	partecipano a società che, secondo la valutazione
	dell'Organo amministrativo, si trovino, per
	l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la

	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria specia-	
	le di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del co-	
	dice civile, i cui diritti ed obblighi sono disci-	
	plinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi,	
	in ragione dell'interesse al loro inserimento	
	nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale catego-	
	ria speciale viene fissata dall'Organo amministrati-	
	vo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di voto solo nelle decisioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresenta-	
	re altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo	
	dei voti spettanti ai soci che partecipano alla re-	
	lativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non pos-	

	sono essere eletti nell'Organo amministrativo della	
	Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli	
	artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice ci-	
	vile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.	
	10 del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momen-	
	to, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rap-	
	porto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio apparte-	
	nente alla speciale categoria, oltre a quelle indi-	
	viduate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a)l'inopportunità, sotto il profilo economico, orga-	
	nizzativo e finanziario del suo inserimento	
	nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione	
	con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio ap-	
	partenente alla speciale categoria potrà essere	
	escluso dall'Organo amministrativo anche prima del	
	termine fissato al momento della sua ammissione per	

	il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti	
	che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi	
	prima della scadenza del predetto periodo, apposita	
	domanda all'Organo amministrativo che deve verifica-	
	re la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunica-	
	ta all'interessato e annotata a cura degli Ammini-	
	stratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo ammini-	
	strativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione	
	di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen-	
	tare all'Organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data	
	e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche	
	competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone	
	di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere	

12 di 45

mica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla	
	decisione dei soci in sede di approvazione del bi-	
	lancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in-	
	terni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni	
	dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci. La va-	
	riazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa	
	di morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento	
	o liquidazione se il socio è diverso da persona fi-	
	sica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recede-	
	re il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con
	raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Am-
	ministratori devono darne immediata comunicazione al
	socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della co-
	municazione, può ricorrere al Collegio arbitrale
	con le modalità previste ai successivi artt. 40 e
	seguenti.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rappor-
	to sociale dalla comunicazione del provvedimento di
	accoglimento della domanda.
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi pri-
	ma, e, in caso contrario, con la chiusura
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammi-
	nistrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione
	del provvedimento di accoglimento della domanda.
	Art. 11 (Esclusione)
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo ammi-
	nistrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge,
	nei confronti del socio:
	a) che non sia più in grado di concorrere al rag-

16 di 45

17 di 45

	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura
	mai superiore all'importo effettivamente versato e
	rivalutato.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del so-
	vrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patri-
	monio della Società e non sia stato destinato ad au-
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-
	quinquies, comma 3 del codice civile.
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'ap-
	provazione del bilancio stesso.
	Art. 14 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso
	delle quote interamente liberate, eventualmente ri-
	valutate, nella misura e con le modalità di cui al
	precedente articolo 13.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazio-
	ne del capitale di spettanza, atto notorio o altra
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli
	aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6
	mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla Socie-

	tà.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla Società subentrano nella partecipazione del so-	
	cio deceduto previa deliberazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo che ne accerta i requisiti con le modali-	
	tà e le procedure di cui al precedente art. 7. In	
	mancaanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nomi-	
	nare un rappresentante comune, salvo che il rapporto	
	mutualistico possa svolgersi nei confronti di cia-	
	scuno dei successori per causa di morte e la Società	
	consenta la divisione. La Società esprime il proprio	
	apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla li-	
	quidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rim-	
	borso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote	
	in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi	
	del socio deceduto, ove questo non sia stato richie-	
	sto entro i 5 anni dalla data di approvazione del	

	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento
	del rapporto sociale è divenuto operativo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richie-
	sto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto
	con deliberazione dell'Organo amministrativo alla
	riserva legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11,
	lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove de-
	terminata nel regolamento, perdono il diritto al
	rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debi-
	to derivante dal rimborso delle quote, del sovrapp-
	prezzo, o dal pagamento della prestazione mutuali-
	stica e dal rimborso dei prestiti, il credito deri-
	vante da penali, ove previste da apposito regolamen-
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutuali-
	stiche fornite anche fuori dai limiti di cui
	all'art. 1243 del codice civile.
	Il socio che cessa di far parte della Società ri-
	sponde verso questa, per il pagamento dei conferi-
	menti non versati, per un anno dal giorno in cui il
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto as-
	sociativo si manifesta l'insolvenza della Società,

	il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-	
	sponsabili verso la Società gli eredi del socio de-	
	funto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III	
	del presente statuto, possono essere ammessi alla	
	Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della	
	legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote trasferibili del valore di	
	Euro 100 (cento) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di	
	quote pari a 25.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovvento-	
	ri)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione	
	dei soci in occasione della emissione dei titoli, le	
	quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento	

dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

23 di 45

	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 100,00 (cento virgola zero zero). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmen-	

	te non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli
	eredi di soci deceduti;
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato
	con le somme versate dai soci ai sensi del preceden-
	te art. 8;
	d) dalla riserva straordinaria;
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni
	dei soci e/o prevista per legge.
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto
	dello scioglimento della Società.
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto ver-
	so la Società senza l'autorizzazione degli Ammini-
	stratori.
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le
	proprie quote deve darne comunicazione agli Ammini-
	stratori con lettera raccomandata, fornendo, con ri-
	ferimento all'acquirente, le indicazioni previste
	nel precedente art. 7.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione
	deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal
	ricevimento della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferi-

	re la propria partecipazione e la Società deve
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia
	i requisiti previsti per divenire socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio en-
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione
	può proporre opposizione al Collegio arbitrale.
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal giorno uno gennaio al 31
	dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-
	strativo provvede alla redazione del progetto di bi-
	lancio.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero
	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esi-
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della
	Società, segnalate dagli Amministratori nella rela-
	zione sulla gestione o, in assenza di questa, nella
	nota integrativa al bilancio.
	La decisione dei soci che approva il bilancio deli-
	bera sulla destinazione degli utili annuali desti-
	nandoli:

	a) a riserva legale nella misura non inferiore al	
	30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della	
	legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla	
	legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7	
	della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperati-	
	ve a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare	
	gli utili, ferme restando le destinazioni obbligato-	
	rie per legge, alla costituzione di riserve indivi-	
	sibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non	
	cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili	
	per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori	
	nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	

	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consenta-	
	no le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilan-	
	cio di esercizio, su proposta dell'Organo Ammini-	
	strativo, potrà deliberare a favore dei soci presta-	
	tori i trattamenti economici previsti dall'art. 3	
	comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del	
	2001, secondo le modalità ivi contemplate e cioè:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun	
	socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coo-	
	perativa ed il socio stesso secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento da approvarsi ai sensi	
	dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura	
	dell'Organo Amministrativo sulla base dei seguenti	
	criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) il tempo di permanenza nella società;	
	b) la produttività.	

	c) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso	
	dell'anno;	
	d) la qualifica / professionalità;	
	e) i compensi erogati;	
	f) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei so-	
	ci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione de-	
	gli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477	
	dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale	
	o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comporta-	
	no una sostanziale modificazione dell'oggetto socia-	

le determinato nell'atto costitutivo o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere
a), b), c) sono adottate mediante consultazione
scritta o sulla base del consenso espresso per
iscritto, nelle forme di cui all'articolo successi-
vo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere
d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più am-
ministratori o un numero di soci che rappresentano
almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci,
devono essere adottate mediante deliberazione assem-
bleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione
scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indi-
cate alle lettere d) ed e) del precedente articolo,
sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero
sulla base del consenso espresso per iscritto. La
decisione sul metodo è adottata dall'organo ammini-
strativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione
scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera,
ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito
documento scritto, dal quale dovrà risultare con

	chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su	
	richiesta degli stessi l'indicazione del motivo del-	
	la loro	
	- contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzien-	
	ti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espres-	
	so per iscritto dovrà essere redatto apposito docu-	
	mento scritto dal quale dovrà risultare con chiarez-	
	za:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a	
	tutti i soci i quali entro i cinque giorni successi-	
	vi dovranno trasmettere alla società apposita di-	
	chiarazione, scritta in calce alla copia del docu-	
	mento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero	

l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall''art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che

33 di 45

	costituita qualunque sia il numero dei soci interve-	
	nuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del gior-	
	no.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col siste-	
	ma della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione o con ogni altro mezzo previsto dalla	
	normativa vigente.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qua-	
	lunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.	
	19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono inter-	
	venire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà	
	di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	

	soltanto da un altro socio avente diritto al voto,	
	appartenente alla medesima categoria di socio coope-	
	ratore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice	
	civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 socio.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappre-	
	sentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai paren-	
	ti entro il terzo grado o dagli affini entro il se-	
	condo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presiden-	
	te, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche	
	non socio. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da 3 a 7 membri ed il loro numero	
	sarà determinato di volta in volta prima	

dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati	
	devono riferire agli Amministratori e al Collegio	
	sindacale sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle ope-	
	razioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui de-	
	liberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo let-	
	tera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo te-	
	legramma, in modo che gli Amministratori ed i Sinda-	
	ci effettivi ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Ammini-	
	stratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammi-	

	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli nei	
	modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla deci-	
	sione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Ammi-	
	nistratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di man-	
	canza del Collegio sindacale, il Consiglio di Ammi-	
	nistratozione è tenuto a fare ricorso alla decisione	
	dei soci e rimane in carica fino alla sua sostitu-	
	zione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compen-	
	si dovuti agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio,	
	sentito il parere del Collegio sindacale, se nomina-	
	to, determinare il compenso dovuto agli Amministra-	
	tori, tenendo conto dei particolari compiti attri-	
	buiti ad alcuno di essi.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rap-	
	presentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e	

	in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da priva-
	ti, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,
	rilasciandone liberatorie quietanze.
	Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e pro-
	curatori nelle liti attive e passive riguardanti la
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice
	presidente.
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo
	amministrativo, potrà conferire speciali procure,
	per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza del-
	le norme legislative vigenti al riguardo.
	Art. 38 (Collegio sindacale)
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per
	legge o se comunque nominato con decisione dei soci,
	si compone di tre membri effettivi, eletti dalla de-
	cisione dei soci.
	Devono essere nominati con decisione dei soci due
	Sindaci supplenti.
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con

	decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sca-	
	dono alla data della decisione dei soci che approva	
	il bilancio relativo al terzo esercizio della cari-	
	ca.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo	
	contabile ed è quindi integralmente composto da re-	
	visori contabili iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali se-	
	condo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, no-	
	minati con le modalità di cui al successivo art. 40,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra	
	soci e Società che abbiano ad oggetto diritti dispo-	
	nibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	

	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Clausola Compromissoria in materia societaria.	
	Nelle controversie aventi ad oggetto relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, è obbligatorio esperire, preliminarmente alla procedura di arbitrato, il tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento	

42 di 45

	cietà nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i
	poteri.
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)
	In caso di scioglimento della Società, l'intero pa-
	trimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà
	devoluto nel seguente ordine:
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma
	del precedente art. 23, lett. c);
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-
	luppo della cooperazione, di cui alle Leggi tempo
	per tempo vigenti.
	TITOLO IX
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Art. 44 (Regolamenti)
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la So-
	cietà ed i soci determinando criteri e regole ine-
	renti lo svolgimento dell'attività mutualistica,
	l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi re-
	golamenti sottoponendoli successivamente all'appro-
	vazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento
	e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno co-

	stituiti.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale,	
	di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimo-	
	nio residuo e di devoluzione di una quota degli uti-	
	li annuali ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgo-	
	no le vigenti norme di legge sulle società coopera-	
	tive a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice ci-	
	vile contenente la "disciplina delle società coope-	
	rative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società a respon-	
	sabilità limitata.	
	FIRMATO: MARTINA MAROLDA, MICHELINA SIMONA EREMITA,	
	GAIA TOTARO, CATALDO DINOLFO NOTAIO S.S..	

Registrato a Poggibonsi il giorno 25 GIUGNO 2024 AL N. 1291 SERIE 1/T
Copia su supporto informatico conforme, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del
D.P.R. n. 445/2000, dell'originale documento su supporto cartaceo firmato
a norma di legge, che si rilascia per uso del Registro delle Imprese di
Arezzo-Siena.